



**TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO**  
*Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni forzate*

IL GIUDICE DELLE ESECUZIONI

al fine di ulteriormente migliorare la gestione delle procedure esecutive immobiliari e rendere più efficace la pubblicità degli immobili posti in vendita vengono apportate all'ordinanza di vendita le seguenti modificazioni/integrazioni:

1. I delegati tra le attività preliminari da compiere devono verificare la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti, la completezza della documentazione prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione, anche eseguendo aggiornate visure ipotecarie e catastali, quantomeno con cadenza annuale a decorrere dalla data di deposita dell'originaria documentazione ex art.567 c.p.c.; nel caso in cui risultino difformità ovvero si rilevino altri creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell'avviso previsto dall'art. 498 c.p.c. il professionista ne informerà con solerzia questo giudice.
2. Per tutti gli esperimenti di vendita ancora da effettuarsi per i quali non è già stata disposta la pubblicità sul PVP le formalità pubblicitarie curate dal professionista delegato saranno le seguenti:
  - a. La pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.490 I co. c.p.c. e 631 bis c.p.c. è a cura del delegato. Le spese per la pubblicità sul Portale, pari ad Euro 100,00 a lotto, sono a carico del creditore procedente che curerà al più presto e comunque non oltre 65 giorni prima dell'esperimento di vendita inviando la ricevuta telematica di avvenuto pagamento (in formato xml) al Professionista Delegato, con l'avvertenza che l'omessa pubblicità sul Portale per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo è causa di estinzione del processo esecutivo ex art.631 bis c.p.c.. Il delegato depositerà detta ricevuta in allegato, solo al momento del deposito del verbale dell'esperimento di vendita.
  - b. Nel momento della pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche il Delegato, oltre ad allegare ai sensi dell'art. 490 II co. c.p.c., l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita e copia della perizia, deve allegare le planimetrie e congrua documentazione fotografica che idoneamente raffiguri i beni, allegando singoli file per ogni planimetria e fotografia in formato .jpg, .tiff o .png. Le immagini dovranno essere selezionate tra quelle che non presentino dati sensibili o che in qualche modo riconducano i luoghi a specifici soggetti. La pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 60



giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita, per consentire- come in seguito si dirà- ai siti individuati ex art.490 II co.c.p.c. di estrarre direttamente dal PVP tutti i documenti da pubblicizzare senza necessità di ulteriore trasmissione di documentazione da parte dei delegati.

- c. I siti individuati per la pubblicità ex art.490 II co. c.p.c., valutando la diffusività dei siti e razionalizzando i costi, sono i seguenti:

[www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it),  
[www.astalegale.it](http://www.astalegale.it),  
[www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it),  
[www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it).

Il delegato alla vendita, ai sensi dell'art.1.8.8. delle Specifiche tecniche nel compilare l'inserzione sul PVP deve selezionare dall'apposito elenco i Siti Internet sopra indicati che sono stati individuati dal Giudice per la pubblicità obbligatoria. In funzione dell'interoperabilità tra il PVP e questi siti, tutti i dati dell'inserzione da pubblicare saranno scaricati direttamente dai siti di pubblicità del PVP. Questo *modus procedendi* da un lato sgrava il delegato da ulteriori trasmissioni dei dati e dall'altro consente al Ministero tramite il PVP il monitoraggio delle avvenute pubblicazioni.

- d. Nulla vieta in ogni caso ai delegati di procedere anche autonomamente a trasmettere ai siti internet individuati dal giudice la documentazione di cui è chiesta la pubblicazione, solo questo ulteriore inoltro non è indispensabile posto che se la pubblicità sul PVP è correttamente effettuata nei tempi sopra indicati i dati verranno trasmessi direttamente dal PVP ai siti internet di pubblicità e i siti individuati provvederanno ad estrarre direttamente la documentazione caricata a corredo della scheda;
- e. I delegati dovranno compilare ed inviare ai gestori dei siti di pubblicità almeno 60 giorni prima della data fissata per l'esperimento unicamente una mail con allegato il "Modulo di Richiesta Servizi Pubblicitari" agli indirizzi riportati nel modulo indicando i dati per la fatturazione. Il modulo è allegato alla presente circolare e comunque disponibile sul sito del tribunale nell'area Procedure Esecutive dell'home page

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al delegato e al custode.

## **Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari**

Elena Gelato

